

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA'

BED AND BREAKFAST

Riferimento normativo L.R. 16 del 28.07.2004
E Delibera di Giunta Regionale n. 2149 del 02.11.2004

PROCEDURA

- L'interessato presenta denuncia in carta semplice di inizio attività di Bed and Breakfast, indicando l'ubicazione dei locali, il n. delle stanze adibite all'attività ricettiva, il n. dei servizi igienici a disposizione della clientela e dichiarando la residenza presso i locali oggetto dell'attività.

Se il richiedente è una società, allegare alla domanda una copia registrata dell'atto costitutivo della stessa.

- Si fa richiesta scritta di sopralluogo al Servizio Polizia Municipale per la verifica di quanto dichiarato nella denuncia, soprattutto la residenza effettiva.
- Invio (da effettuare entro 3 giorni dal ricevimento della domanda) della comunicazione di "avvio del procedimento";
- Richiesta di certificazioni:
 - *casellario giudiziale* (Procura della Repubblica di Bologna);
 - *antimafia* (Prefettura di Bologna);

N.B. In caso di società gli accertamenti penali vanno richiesti per il legale rappresentante e anche per tutti i soci; per le S.a.s., invece, solo per il socio accomandatario.

- Ad arrivo delle certificazioni richieste, comunicazione alla Prefettura ai sensi del DPR 616/77 il rilascio della Autorizzazione allegando copia del Casellario Giudiziale.
- Ad ottenimento di risposta positiva da parte della Polizia Municipale, e verifica accertamenti penali, si rilascia presa d'atto della denuncia di inizio attività.
- Si invia copia della denuncia di cui sopra, copia della verifica da parte della Polizia Municipale e copia della Presa d'Atto, alla Provincia di Bologna, Settore Turismo.
- Si inseriscono i dati nella Banca dati Licenze di Pubblica Sicurezza e nuova posizione nell'archivio dell'Ufficio Polizia Amministrativa.

NUOVE NORME
L.R. n. 16/2004
ALLEGATO alla Delibera di Giunta Regionale n. 2149 del 02.11.2004

- L'attività si può svolgere in non più di 3 camere e con massimo 6 posti letto più eventuale letto aggiunto per minori di anni 12.
 - Occorre almeno un servizio igienico ad esclusivo utilizzo degli ospiti, quando si svolga l'attività in più di una stanza.
 - Obbligo della residenza per chi gestisce l'attività
 - I locali devono avere l'uso abitativo
 - Il periodo complessivo di apertura non deve superare i 120 gg., oppure 500 pernottamenti (persone per notte) nell'arco dell'anno solare
 - La permanenza degli ospiti non può protrarsi per più di 60 gg. consecutivi e deve intercorrere un periodo non inferiore a 5 gg. per il medesimo ospite.
 - Non occorre l'iscrizione al Registro Imprese Turistiche (R.I.T.)
 - Comunicazione da parte dell'interessato entro il 1 Ottobre di ogni anno alla Provincia il periodo di apertura e prezzi minimi e massimi validi dall'1 Gennaio dell'anno successivo
 - Inviare mensilmente al Comune e alla Provincia su apposito Mod. ISTAT il movimento degli alloggiati
- I Comuni applicano le sanzioni per apertura abusiva e superamento attività ricettiva.
- Viene abrogata la precedente L.R. 29/2001